



# **REGOLAMENTO DI PREVIDENZA**

## **Piano di previdenza WG20 – Continuazione facoltativa della previdenza complessiva dal 2020**

Stato 2021 (piano di previdenza 2020 + appendice 2021)

Per garantire una migliore leggibilità, il regolamento è stato redatto utilizzando solo la forma maschile. Con il maschile si intendono pertanto anche i soggetti di sesso femminile.

Oltre alle disposizioni seguenti trovano applicazione le disposizioni generali.

## Indice

|                |  |   |
|----------------|--|---|
| Capitolo 1     | Personae assicurate.....   | 1 |
| <b>Art. 1</b>  | Cerchia delle persone assicurate.....                                  | 1 |
| <b>Art. 2</b>  | Adesione.....  | 1 |
| Capitolo 2     | Basi di calcolo .....  | 1 |
| <b>Art. 3</b>  | Il salario assicurato.....   | 1 |
| <b>Art. 4</b>  | Aliquote di conversione .....  | 1 |
| Capitolo 3     | Prestazioni di previdenza .....  | 1 |
| Sezione 1      | In caso di vecchiaia .....   | 1 |
| <b>Art. 5</b>  | Rendita di vecchiaia.....  | 1 |
| <b>Art. 6</b>  | Rendita per figli di pensionati .....                                  | 2 |
| <b>Art. 7</b>  | Chiusura del conto supplementare.....                                  | 2 |
| Sezione 2      | In caso di decesso .....   | 2 |
| <b>Art. 8</b>  | Rendita per coniugi .....  | 2 |
| <b>Art. 9</b>  | Rendita per partner.....   | 2 |
| <b>Art. 10</b> | Rendita per orfani .....   | 2 |
| <b>Art. 11</b> | Capitale di decesso.....   | 2 |
| <b>Art. 12</b> | Chiusura del conto supplementare.....                                  | 3 |
| Sezione 3      | In caso di invalidità .....  | 3 |
| <b>Art. 13</b> | Rendita di invalidità.....   | 3 |
| <b>Art. 14</b> | Rendita per figli di invalidi.....                                     | 4 |
| <b>Art. 15</b> | Esonero dal pagamento dei contributi.....                              | 4 |
| <b>Art. 16</b> | Chiusura del conto supplementare.....                                  | 4 |
| Capitolo 4     | Finanziamento .....  | 4 |
| Sezione 1      | Contributi.....  | 4 |
| <b>Art. 17</b> | Ripartizione dei contributi e debitore.....                            | 4 |
| <b>Art. 18</b> | Fine dell'obbligo di contribuzione.....                                | 4 |
| <b>Art. 19</b> | Aliquote di contribuzione.....   | 4 |
| Sezione 2      | Prestazione di libero passaggio apportata e riscatto facoltativo ..... | 5 |
| <b>Art. 20</b> | Prestazione di libero passaggio apportata.....                         | 5 |
| <b>Art. 21</b> | Riscatto facoltativo.....  | 5 |
| Capitolo 5     | Disposizioni finali.....   | 5 |
| <b>Art. 22</b> | Modifica del piano di previdenza.....                                  | 5 |
| <b>Art. 23</b> | Testo di riferimento.....  | 5 |
| <b>Art. 24</b> | Entrata in vigore .....  | 5 |
| Appendice..... |  | 6 |
| <b>Art. 1</b>  | Aliquote di conversione .....  | 6 |
| <b>Art. 2</b>  | Aliquote di contribuzione.....   | 6 |
| <b>Art. 3</b>  | Importo massimo del conto di vecchiaia .....                           | 8 |
| <b>Art. 4</b>  | Riscatto facoltativo.....  | 8 |
| <b>Art. 5</b>  | Modifica dell'appendice.....   | 8 |
| <b>Art. 6</b>  | Testo determinante.....  | 8 |
| <b>Art. 7</b>  | Entrata in vigore .....  | 8 |

## Capitolo 1 Persone assicurate

### Art. 1 Cerchia delle persone assicurate

Principio <sup>1</sup> Questo piano di previdenza consente ai lavoratori dipendenti non più sottoposti al regime obbligatorio di continuare la loro previdenza conformemente all'art. 47 LPP.

Esclusione <sup>2</sup> Non vengono accettate persone che:

- a. sono invalide almeno al 70 % ai sensi dell'AI, come pure persone la cui assicurazione è stata prolungata provvisoriamente secondo l'art. 26a LPP;
- b. percepiscono già una rendita di vecchiaia da un altro istituto del 2° pilastro o hanno percepito un capitale di vecchiaia;
- c. hanno raggiunto l'età minima per il pensionamento anticipato nel precedente istituto di previdenza e avrebbero potuto i far valere il proprio diritto alle prestazioni di vecchiaia;
- d. non sono più soggette all'AVS.

Scadenza <sup>3</sup> L'iscrizione per la continuazione della previdenza deve essere effettuata entro tre mesi dall'uscita dalla previdenza obbligatoria.

### Art. 2 Adesione

L'adesione a questo piano di previdenza avviene il giorno dopo che la persona assicurata è uscita dalla previdenza obbligatoria.

## Capitolo 2 Basi di calcolo

### Art. 3 Il salario assicurato

Principio <sup>1</sup> Il salario assicurato corrisponde al salario assicurato che era determinante immediatamente prima della continuazione.

Importo massimo <sup>2</sup> Il salario assicurato è tuttavia limitato al salario massimo LAINF, meno la deduzione di coordinamento ai sensi dell'art. 8 LPP.

Modifiche <sup>3</sup> Il salario assicurato viene definito alla data di adesione e successivamente non viene più modificato.

### Art. 4 Aliquote di conversione

Le aliquote di conversione sono riportate nell'appendice.

## Capitolo 3 Prestazioni di previdenza

### Sezione 1 In caso di vecchiaia

#### Art. 5 Rendita di vecchiaia

Pensionamento ordinario <sup>1</sup> La rendita di vecchiaia viene determinata in base all'avere disponibile sul conto di vecchiaia della persona assicurata all'età ordinaria di pensionamento e alle aliquote di conversione valide in quel momento.

Pensionamento anticipato e differito <sup>2</sup> In deroga all'art. 14 cpv. 2 e cpv. 3 delle disposizioni generali, non sussiste alcun diritto al pensionamento anticipato o differito.

**Art. 6** Rendita per figli di pensionati

Ammontare <sup>1</sup> La rendita per figli di pensionati ammonta al 20 % della rendita di vecchiaia corrente.

Procedimento in caso di divorzio <sup>2</sup> In virtù degli artt. 124 e 124a del Codice civile svizzero, il conguaglio della previdenza non influisce sul diritto a una rendita per figli che sussiste al momento del provvedimento di una procedura di divorzio.

**Art. 7** Chiusura del conto supplementare

Il conto supplementare viene chiuso non appena viene erogata la rendita di vecchiaia o versato il capitale di vecchiaia; l'avere disponibile su questo conto viene versato alla persona assicurata sotto forma di capitale.

**Sezione 2** **In caso di decesso**

**Art. 8** Rendita per coniugi

La rendita per coniugi ammonta:

- a. in caso di decesso di una persona assicurata attiva, al 60 % della rendita d'invalidità assicurata;
- b. in caso di decesso di un beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, al 60 % dell'ultima rendita di invalidità corrisposta.

**Art. 9** Rendita per partner

Nel presente piano di previdenza non sussiste alcun diritto a una rendita per partner.

**Art. 10** Rendita per orfani

La rendita per orfani ammonta:

- a. in caso di decesso di una persona assicurata attiva, al 20 % della rendita d'invalidità assicurata;
- b. in caso di decesso di un beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, al 20 % dell'ultima rendita di vecchiaia o d'invalidità corrisposta. Le quote di rendita assegnate a un coniuge legittimato nel quadro di un conguaglio di previdenza in virtù dell'art. 124a del Codice civile svizzero non rientrano nell'ultima rendita di vecchiaia o di invalidità corrisposta alla persona assicurata. Se in virtù degli artt. 124 o 124a del Codice civile svizzero il conguaglio della previdenza non influisce sulla rendita per figli, la rendita per orfani viene calcolata sulla stessa base.

**Art. 11** Capitale di decesso

Il capitale di decesso è pari all'avere disponibile sul conto di vecchiaia il giorno del decesso. Dallo stesso viene computata un'eventuale liquidazione in capitale versata al coniuge superstite.

## Art. 12

### Chiusura del conto supplementare

Persone aventi diritto

<sup>1</sup> Il conto supplementare viene chiuso al decesso della persona assicurata e l' avere disponibile su questo conto viene versato sotto forma di capitale. Hanno diritto all' avere del conto supplementare:

- a. il coniuge superstite, i figli della persona assicurata aventi diritto a una rendita per orfani secondo il presente regolamento, come pure il coniuge divorziato, a condizione che il matrimonio sia durato almeno dieci anni e che nella sentenza di divorzio sia stato riconosciuto il diritto a una rendita - ancora dovuta al momento del decesso - in virtù dell' art. 124e cpv. 1 o dell' art. 126 cpv. 1 del Codice civile svizzero, oppure il coniuge divorziato, a condizione che prima dell' entrata in vigore della nuova legge sul divorzio il 1° gennaio 2017 gli sia stata assegnata una rendita o un' indennità di capitale invece di una rendita vitalizia;
- b. in loro mancanza, le persone fisiche al cui sostentamento la persona assicurata ha provveduto in misura preponderante oppure la persona che ha convivuto ininterrottamente con quest' ultima cinque anni fino al suo decesso con domicilio comune o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli in comune;
- c. in loro mancanza, i figli della persona deceduta che non hanno diritto alla rendita per orfani secondo il presente regolamento;
- d. in loro mancanza, i genitori;
- e. in loro mancanza, i fratelli e le sorelle;
- f. in loro mancanza, gli altri eredi legittimi, ad esclusione degli enti pubblici.

Partner

<sup>2</sup> L' agevolazione di cui al cpv. 1, lett. b, presuppone inoltre che entrambi i partner non siano coniugati e che tra di loro non sussistano rapporti di parentela di alcun grado, tali da costituire impedimento al matrimonio.

Suddivisione dell' avere del conto supplementare

<sup>3</sup> In caso di più aventi diritto, l' avere del conto supplementare viene versato in parti uguali.

Devoluzione alla Fondazione

<sup>4</sup> In mancanza degli aventi diritto di cui al cpv. 1, l' avere del conto supplementare viene devoluto alla Fondazione.

## Sezione 3 In caso di invalidità

### Art. 13

#### Rendita di invalidità

La rendita di invalidità viene determinata in base all' avere composto:

- a. dall' avere del conto di vecchiaia acquisito dalla persona assicurata fino all' inizio del diritto alla rendita di invalidità; e
- b. dalla somma dei futuri contributi di risparmio senza interessi per gli anni mancanti fino all' età ordinaria di pensionamento, calcolati sulla scorta dell' ultimo salario assicurato percepito dalla persona assicurata interamente abile al lavoro

e alle aliquote di conversione valide all' età ordinaria di pensionamento della persona assicurata.

**Art. 14** Rendita per figli di invalidi

La rendita per figli di invalidi ammonta al 20 % della rendita di invalidità corrente. In virtù degli artt. 124 e 124a del Codice civile svizzero, il conguaglio della previdenza non influisce sul diritto a una rendita per figli che sussiste al momento dell'apertura di un procedimento di divorzio.

**Art. 15** Esonero dal pagamento dei contributi

Inizio <sup>1</sup> L'esonero dal pagamento dei contributi inizia dopo un termine di tre mesi dall'insorgenza dell'incapacità lavorativa.

Ammontare <sup>2</sup> La persona assicurata ha diritto all'esonero:

- a. dell'intero contributo, se è inabile al lavoro per almeno il 70 %;
- b. di tre quarti del contributo se è inabile al lavoro per almeno il 60 %;
- c. della metà del contributo se è inabile al lavoro per almeno il 50 %;
- d. di un quarto del contributo se è inabile al lavoro per almeno il 40 %.

A partire dal momento nel quale l'AI ha fissato un grado di invalidità, il diritto all'esonero dal pagamento dei contributi non dipende più dal grado di incapacità lavorativa ma dal grado di invalidità fissato dall'AI.

Fine <sup>3</sup> Il diritto all'esonero dal versamento dei contributi si estingue al momento dell'uscita dalla Fondazione, al più tardi però 12 mesi dopo che è sopravvenuta l'invalidità al lavoro. Se successivamente la persona assicurata viene dichiarata invalida dall'AI in una misura che legittima una rendita, l'esonero dal pagamento dei contributi è concesso con effetto retroattivo fino all'inizio del diritto alla rendita d'invalidità.

**Art. 16** Chiusura del conto supplementare

Se la persona assicurata percepisce una rendita intera dell'AI, il saldo del suo conto supplementare viene versato sotto forma di capitale.

## **Capitolo 4 Finanziamento**

### **Sezione 1 Contributi**

**Art. 17** Ripartizione dei contributi e debitore

La persona assicurata è debitrice della totalità dei contributi.

**Art. 18** Fine dell'obbligo di contribuzione

L'obbligo di contribuzione termina il giorno in cui la persona assicurata percepisce la prestazione di vecchiaia, decede o ha diritto a una prestazione di libero passaggio

**Art. 19** Aliquote di contribuzione

Le aliquote di contribuzione sono indicate nell'appendice.

## **Sezione 2      Prestazione di libero passaggio apportata e riscatto facoltativo**

**Art. 20**              Prestazione di libero passaggio apportata

L'importo massimo del conto di vecchiaia è stabilito nell'appendice.

**Art. 21**              Riscatto facoltativo

Ammontare              L'ammontare del riscatto facoltativo viene stabilito nell'appendice.

## **Capitolo 5      Disposizioni finali**

**Art. 22**              Modifica del piano di previdenza

Il Consiglio di fondazione può modificare in qualsiasi momento il presente regolamento.

**Art. 23**              Testo di riferimento

Fa fede il testo in lingua tedesca del piano di previdenza.

**Art. 24**              Entrata in vigore

Il presente piano di previdenza è stato approvato in data 13.09.2019 dal Consiglio di fondazione ed entra in vigore dal 01.01.2020.

## Appendice

### Art. 1 Aliquote di conversione

Per adesione nel 2020 <sup>1</sup> Per le persone assicurate che aderiscono a questo piano di previdenza nel periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2020 (data di adesione ai sensi dell'art. 2 del piano di previdenza), il tasso di conversione regolamentare in età di pensionamento ordinaria corrisponde, a seconda dell'età al momento dell'adesione, alla seguente aliquota:

| Età al momento dell'adesione |                | Tasso di conversione |
|------------------------------|----------------|----------------------|
| Uomo                         | Donna          |                      |
| fino a 60 anni               | fino a 59 anni | 4.6 %                |
| 61                           | 60             | 4.5 %                |
| 62                           | 61             | 4.4 %                |
| 63                           | 62             | 4.3 %                |
| 64                           | 63             | 4.2 %                |

In caso di adesione dal 2021 in avanti <sup>2</sup> Per le persone assicurate che aderiscono a questo piano di previdenza dal 01.01.2021 (data di adesione ai sensi dell'art. 2 del piano di previdenza), il tasso di conversione regolamentare in età di pensionamento ordinaria è del 4.2 %.

Prestazioni minime previste dalla legge <sup>3</sup> In ogni caso, la Fondazione garantisce le prestazioni minime previste dalla LPP.

### Art. 2 Aliquote di contribuzione

Contributo di risparmio e di rischio <sup>1</sup> Il contributo di risparmio e di rischio corrisponde alla seguente percentuale del salario assicurato:

| Età        | Contributo di risparmio |        | Contributo di rischio |       | Subtotale |        |
|------------|-------------------------|--------|-----------------------|-------|-----------|--------|
|            | Donna                   | Uomo   | Donna                 | Uomo  | Donna     | Uomo   |
| 18 – 24    | 0.0 %                   | 0.0 %  | 1.1 %                 | 0.7 % | 1.1 %     | 0.7 %  |
| 25 – 34    | 7.0 %                   | 7.0 %  | 3.5 %                 | 1.6 % | 10.5 %    | 8.6 %  |
| 35 – 44    | 10.0 %                  | 10.0 % | 5.4 %                 | 3.1 % | 15.4 %    | 13.1 % |
| 45 – 54    | 15.0 %                  | 15.0 % | 5.6 %                 | 4.8 % | 20.6 %    | 19.8 % |
| 55 – 64/65 | 18.0 %                  | 18.0 % | 3.3 %                 | 4.5 % | 21.3 %    | 22.5 % |

<sup>2</sup> L'età per il calcolo del contributo di risparmio e di rischio equivale alla differenza tra l'anno di nascita e l'anno civile corrente.



Contributo di  
rendita

<sup>3</sup> Il contributo di rendita corrisponde alla seguente percentuale dell'importo del conto di vecchiaia:

| Donna                        |                       | Uomo                         |                       |
|------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|
| Età al momento dell'adesione | Contributo di rendita | Età al momento dell'adesione | Contributo di rendita |
| 25 – 56                      | 0.00 %                | 25 – 57                      | 0.00 %                |
| 57                           | 0.71 %                | 58                           | 0.71 %                |
| 58                           | 0.83 %                | 59                           | 0.83 %                |
| 59                           | 1.00 %                | 60                           | 1.00 %                |
| 60                           | 1.25 %                | 61                           | 1.25 %                |
| 61                           | 1.67 %                | 62                           | 1.67 %                |
| 62                           | 2.50 %                | 63                           | 2.50 %                |
| 63                           | 5.00 %                | 64                           | 5.00 %                |

<sup>4</sup> Per il calcolo del contributo di rendita è rilevante l'età della persona assicurata al momento dell'adesione. L'età viene calcolata esattamente in mesi, senza considerare i mesi già iniziati o interrotti; i valori intermedi vengono interpolati in modo lineare. La percentuale calcolata rimane invariata fino alla fine dell'obbligo di contribuzione.

<sup>5</sup> Determinante per il calcolo del contributo di rendita è l'importo del conto di vecchiaia al 1° gennaio dell'anno civile per il quale sono dovuti i contributi. Nell'anno di adesione è rilevante l'importo del conto di vecchiaia alla data di adesione. Nel caso di un successivo trasferimento di una prestazione di libero passaggio proveniente da precedenti rapporti previdenziali, l'importo del conto di vecchiaia viene aumentato retroattivamente a partire dalla data di adesione e il contributo di rendita viene ricalcolato.

Contributo generale  
per le spese  
amministrative

<sup>6</sup> Il contributo generale per le spese amministrative è pari all'1.5 % del salario assicurato.

Infortunio

<sup>7</sup> Se la persona assicurata non si è assicurata a titolo facoltativo nell'ambito della LAINF, le aliquote vengono aumentate dello 0.3 % secondo quanto previsto al capoverso 1.

**Art. 3** Importo massimo del conto di vecchiaia

L'importo massimo del conto di vecchiaia corrisponde, a seconda dell'età della persona assicurata, alla seguente percentuale del salario assicurato:

| Età | Aliquota massima | Età | Aliquota massima | Età | Aliquota massima |
|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|
| 25  | 7 %              | 39  | 132 %            | 53  | 365 %            |
| 26  | 14 %             | 40  | 144 %            | 54  | 386 %            |
| 27  | 21 %             | 41  | 156 %            | 55  | 409 %            |
| 28  | 29 %             | 42  | 169 %            | 56  | 434 %            |
| 29  | 36 %             | 43  | 181 %            | 57  | 458 %            |
| 30  | 44 %             | 44  | 194 %            | 58  | 483 %            |
| 31  | 51 %             | 45  | 212 %            | 59  | 508 %            |
| 32  | 59 %             | 46  | 230 %            | 60  | 534 %            |
| 33  | 67 %             | 47  | 249 %            | 61  | 560 %            |
| 34  | 75 %             | 48  | 267 %            | 62  | 586 %            |
| 35  | 86 %             | 49  | 286 %            | 63  | 613 %            |
| 36  | 97 %             | 50  | 306 %            | 64  | 640 %            |
| 37  | 109 %            | 51  | 325 %            | 65  | 668 %            |
| 38  | 120 %            | 52  | 345 %            |     |                  |

**Art. 4** Riscatto facoltativo

Il riscatto facoltativo è limitato all'importo massimo del conto di vecchiaia diminuito degli averi di risparmio esistenti. Vengono computati gli anticipi per la promozione della proprietà d'abitazioni e gli averi presso un istituto di libero passaggio.

**Art. 5** Modifica dell'appendice

Il Consiglio di fondazione può modificare la presente appendice in qualsiasi momento.

**Art. 6** Testo determinante

Fa testo la versione tedesca dell'appendice.

**Art. 7** Entrata in vigore

La presente appendice è stata approvata dal Consiglio di fondazione il 08.05.2020. Entra in vigore il 01.01.2021 e sostituisce tutte le versioni precedenti.